

Lo ha affermato la Ctp Modena: l'attività agricola non è la fonte esclusiva di reddito

Imu, pensionati senza benefici

Lo status esclude che il soggetto sia un coltivatore diretto

Pagina a cura
DI SERGIO TROVATO

L'agricoltore pensionato paga l'Imu. Lo status di pensionato non consente di fruire delle agevolazioni fiscali, considerato che chi è in pensione non ritrae dall'attività agricola la fonte esclusiva di reddito. L'importante principio è stato affermato dalla Commissione tributaria provinciale di Modena, prima sezione, con la sentenza 18 del 10 febbraio 2020.

Per i giudici tributari, il contribuente non ha diritto alle agevolazioni Imu previste per gli agricoltori poiché è titolare di una pensione erogata dall'Inps. Il trattamento pensionistico «esclude che il soggetto possa essere ritenuto coltivatore diretto». Lo status di pensionato è di ostacolo al riconoscimento dei benefici fiscali, «indipendentemente dal fatto che la pensione si riferisca o meno all'attività lavorativa in agricoltura ed essendo irrilevante che la persona possa tuttora essere iscritta negli elenchi comunali e previdenziali e continui per libera scelta a versare i contributi volontari». In realtà, la ratio della disposizione agevolativa «è quella di incentivare la coltivazione della terra e di alleggerire dal carico tributario quei soggetti che ritraggono dal lavoro della stessa, connesso alla finalità di razionale sfruttamento del suolo, ex art. 44 della Costituzione, la loro esclusiva principale fonte di reddito». Secondo la Commissione provinciale, «non sussistono nella situazione in disamina i presupposti per accedere all'esenzione e/o alla riduzione della tassazione, difettando esattamente le condizioni idonee alla concessione dei previsti privilegi a chi sia titolare di maturata pensione».

La tesi ministeriale. In senso contrario sulla questione di qua si è espresso il dipartimento delle finanze del ministero dell'economia, con la risoluzione 1/2018. Per il ministero, a differenza di quanto previsto per l'Ici, i coltivatori pensionati hanno diritto alle agevolazioni Imu sui terreni. Lo status di pensionato non fa venir meno il diritto a fruire dei benefici fiscali previsti per i terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, a prescindere dalla loro ubicazione. Nella citata risoluzione si pone in rilievo che

In sintesi

Norme di riferimento	Articoli 2 e 9, decreto legislativo 504/1992; articolo 58, decreto legislativo 446/1997; articolo 13, dl 201/2011; articolo 1, decreto legislativo 99/2004; articolo 1, commi 741 e 743, legge 160/2019
Finzione giuridica di non edificabilità del suolo	Il terreno non è considerato area edificabile se posseduto e condotto da un coltivatore diretto o imprenditore agricolo, che non sia già pensionato
Condizione essenziale	Il terreno non deve essere utilizzato per fini edificatori
Agevolazioni Imu	Spettano a coltivatori diretti e imprenditori agricoli, sia persone fisiche che società

Aree edificabili, limiti ai bonus

Anche con la nuova Imu spettano le agevolazioni agli agricoltori ma, a differenza che in passato, sono limitate alla quota di possesso e non si estendono al contitolare. I benefici fiscali per i terreni edificabili spettano al coltivatore o imprenditore agricolo limitatamente alla quota posseduta e non possono essere riconosciuti agli altri contitolari che non sono agricoltori. Il comma 743 della legge di bilancio 2020 (160/2019), infatti, limita il diritto a fruirne solo ai soggetti passivi del tributo per la quota di possesso dell'immobile. Il comma 743 stabilisce che, in presenza di più soggetti passivi con riferimento a uno stesso immobile, «ognuno è titolare di un'autonomia obbligatoria tributaria». E nell'applicazione dell'Imu va tenuto conto degli elementi soggettivi e oggettivi riferiti a ogni singola quota di possesso, «anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni». Stando così le cose anche i terreni agricoli, qualificati edificabili dal piano regolatore comunale, sono soggetti a imposizione in base al loro valore di mercato se i contitolari delle aree non hanno la qualifica di coltivatori diretti o imprenditori agricoli. La norma va oltre quanto ripetutamente affermato dalla Cassazione, che in passato ha sempre riconosciuto la finzione giuridica di non edificabilità e, quindi, l'intassabilità integrale dell'area, anche per la parte

posseduta da soggetti che non avevano i requisiti di legge, poiché l'agevolazione aveva un'impronta oggettiva e non soggettiva.

Il comma 741 della legge 160/2019, lettera d), inoltre, prevede che per area fabbricabile s'intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Tuttavia, sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole, sui quali vengono esercitate le attività di coltivazione del fondo, di allevamento di animali e via dicendo. Le agevolazioni spettano all'agricoltore solo nel caso in cui possieda, di diritto, il terreno. La norma di legge richiede il possesso del bene da parte del titolare, nella sua qualità di soggetto passivo, oltre che la conduzione del terreno da parte dello stesso. Se la conduzione del terreno è effettuata sulla base di un contratto di affitto o di comodato da parte di un soggetto diverso dal proprietario non si ha diritto al trattamento agevolato.

—© Riproduzione riservata—

sono esenti tutti i terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, anche se già pensionati. E devono essere considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dagli stessi soggetti. La tesi ministeriale è fondata sulla diversità di trattamento normativo tra l'Ici e l'Imu. In effetti, nonostante la diversa formulazione letterale delle

norme di legge che disciplinano i due tributi, non si condivide l'interpretazione che riconosce al pensionato in agricoltura un beneficio fiscale per l'Imu, non riservato allo stesso per la vecchia imposta municipale. Si legge nella risoluzione, infatti, che ai fini del riconoscimento della qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo professionale, «non viene richiesto dal legislatore che tali soggetti traggano

dal lavoro della terra la loro esclusiva fonte di reddito». Peraltro, la legge prevede l'obbligo per i soggetti sopra citati di iscriversi nella gestione previdenziale, ma l'obbligo di iscrizione non viene «meno a causa della percezione di un trattamento pensionistico». Sotto quest'ultimo aspetto l'articolo 58 del decreto legislativo 446/1997 e l'articolo 13 del dl 201/2011 contengono disposizione diverse, perché men-

tre la prima norma per l'Ici imponeva all'agricoltore la contribuzione obbligatoria, e quindi escludeva letteralmente i pensionati, la seconda richiede solo l'iscrizione nella previdenza agricola. Tuttavia né l'una né l'altra, contrariamente a quanto sostenuto dal Ministero, escludono che gli agricoltori debbano ritrarre dall'attività agricola la loro fonte esclusiva di reddito. Al riguardo, la Cassazione (sentenza 13745/2017) ha chiarito per l'Ici, ma sotto questo profilo non c'è alcuna differenza per l'Imu, che i coltivatori diretti o imprenditori agricoli titolari di pensione non possono fruire delle agevolazioni. La finalità della norma che riconosce i benefici fiscali è quella di agevolare solo i soggetti che ritraggono dalla coltivazione della terra la loro fonte esclusiva di reddito. Per i giudici di piazza Cavour, «il maturare del trattamento pensionistico esclude che il soggetto che ha fruito dell'agevolazione fino a quel momento possa essere ancora considerato coltivatore diretto, ostando lo status di pensionato al riconoscimento dell'agevolazione». Lo stesso principio si deve applicare anche all'Imu, in quanto è lo status di pensionato a costituire un impedimento.

I terreni edificabili.

L'applicazione delle agevolazioni nel settore agricolo è stato uno dei temi più dibattuti e che ha generato un notevole contenzioso tra comuni e contribuenti. Bisogna ricordare che il terreno sul quale venivano esercitate le attività agricole non era soggetto all'Ici come area edificabile, anche se il bene era qualificato come tale dal piano regolatore comunale, in base a quanto disposto dagli articoli 2 e 9 del decreto legislativo 504/1992. Il citato articolo 2, applicabile anche all'Imu, prevede che sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o da imprenditori agricoli sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale. L'articolo 58 del decreto legislativo 446/1997 prevedeva però che, per quanto concerne le agevolazioni Ici sui terreni agricoli, si considerassero coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale solo le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della legge 9/1963 e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.

—© Riproduzione riservata—